

RIEPILOGO GARANZIE

Sezione 1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE

1. Autocombustione:	Danni materiali diretti.
2. Beni tutelati/ Costi di Restauro:	Abbellimenti in genere, ove presenti e assicurati fino a un massimo di € 5.000,00.
3. Colaggio da Impianti Automatici di estinzione:	Franchigia di € 250,00, limite d'indennizzo fino al 50% delle somme assicurate nella garanzia incendio.
4. Crollo e collasso Strutturale:	Scoperto del 10% minimo € 1.500,00, limite d'indennizzo € 100.000,00.
5. Danni acque (con ricerca e riparazione del guasto):	Franchigia di € 200,00, limite d'indennizzo per ricerca della rottura e riparazione di € 10.000,00.
6. Danni indiretti a percentuale:	Danni indiretti conseguenti a incendio o altro evento garantito dalla polizza, fino al 15% sulla partita fabbricato.
7. Eventi atmosferici:	Franchigia di € 1.000,00 con limite d'indennizzo al 100% delle somme assicurate nella garanzia incendio.
8. Eventi atmosferici integrazione di garanzia:	Scoperto del 10% con minimo di € 1.000,00 e limite d'indennizzo a € 100.000,00.
9. 1)Eventi Socio-Politici – 2-3) Atti dolosi e di Terrorismo	Punto 1: Franchigia € 1.000,00 con limite d'indennizzo all' 80% delle somme assicurate nella garanzia incendio. Punto 2 – 3: Scoperto del 10% minimo € 1.500,00 e limite d'indennizzo al 50% delle somme assicurate nella garanzia incendio.
10. Eruzioni Vulcaniche:	Franchigia 1% min. € 5.000,00 max. € 50.000,00 con limite d'indennizzo al 50% delle somme assicurate.
11. Fenomeno elettrico ed elettronico:	Franchigia € 200,00 con limite d'indennizzo di € 10.000,00(aumentabile) , salvo integrazioni singole.
12. Fumo:	Somme assicurate nella garanzia incendio.
13. Furto fissi ed infissi:	Fino a € 5.000,00
14. Inondazioni, alluvioni, allagamenti:	Franchigia di € 2.500,00 con limite d'indennizzo al 50% delle somme assicurate nella garanzia incendio.
15. Onda Sonica:	Somme assicurate nella garanzia incendio.
16. Oneri di urbanizzazione:	Limite d'indennizzo di € 15.000,00.
17. Onorari Consulenti:	Fino al 5% delle somme indennizzabili con il massimo di € 15.000,00.
18. Perdita delle pigioni (a richiesta):	La società rifonderà quella parte di pigioni che non si possano percepire per i locali regolarmente affittati rimasti danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza, per il tempo del loro ripristino e non oltre un anno.
19. Ricorso Terzi:	Fino alla concorrenza del massimale convenuto. L'assicurazione è estesa, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
20. Rischio locativo:	Fino alla concorrenza del massimale convenuto.

Convenzione RESCASA LOMBARDIA
Assicurazione Incendio/Furto/RCT/RCO

21. Rotture lastre:	Rottura di lastre di vetro o cristallo, vetro temperato fino a € 1.500,00.
22. Rovina ascensori:	Somme assicurate nella garanzia incendio.
23. Sovraccarico di neve:	Scoperto del 10% minimo € 1.000,00 con un massimale del 50% delle somme assicurate nella garanzia incendio.
24. Spese dei periti:	5% dell'indennizzo con il massimo assoluto di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
25. Terremoto:	Franchigia dell' 1%, min. € 5.000,00 max. € 50.000,00 con un massimale del 50% delle somme assicurate nella garanzia incendio.
26. Urto di veicoli stradali e/o natanti:	Somme assicurate nella garanzia incendio.
27. Anticipo indennizzi:	Diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a condizione che l'indennizzo prevedibile sia di almeno € 100.000,00. Acconto non superiore a € 1.500.000,00.
28. Assicurazione conto terzi:	Gli enti assicurati possono essere di proprietà di Terzi, pertanto l'assicurazione viene stipulata anche in nome e per conto degli stessi.
29. Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio:	Può non essere dichiarata l'esistenza di 1kg di esplosivi; 500 Kg. d'inflammabili ad uso esclusivo di manutenzione o propulsivo.
30. Compensazione fra partite:	Se al momento del sinistro la somma assicurata per la singola partita è maggiore del valore dell'assicurata dalla partita stessa, la parte eccedente è ripartita con le altre partite assicurate.
31. Enti all'aperto:	Estensione non operante agli effetti della garanzia "Eventi atmosferici" e "Inondazioni, alluvioni, allagamenti".
32. Presenza di autoveicoli:	Gli autoveicoli di terzi sono esclusi dalla presente garanzia.
33. Rinuncia alla rivalsa:	Verso: persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge; le società controllate, consociate, collegate; i clienti.
34. Valore a nuovo:	Per fabbricati: la spesa necessaria per l'integrale costruzione con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area; per macchinari, impianti, attrezzature il costo di rimpiazzo con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico.

Sezione 2 - FURTO E GARANZIE ACCESSORIE

1. Estensione di Garanzia	Il Furto vale anche: <ul style="list-style-type: none"> a) attraverso luci d'inferiate e serramenti con rottura del vetro retrostante. b) durante i periodi di chiusura diurna quando le vetrate rimangono protette da solo vetro. c) con rotture delle vetrate, durante l'orario di apertura al pubblico anche con presenza di addetti all'esercizio.
2. Rapina:	Garanzia estesa alla rapina anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Convenzione RESCASA LOMBARDIA
Assicurazione Incendio/Furto/RCT/RCO

3. Estorsione:	Assicurazione estesa anche nel caso vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia.
4. Guasti cagionati dai ladri:	Vale per i guasti cagionati dai ladri a parti di fabbricato, fino alla concorrenza di € 3.000,00 (aumentabili) senza applicare la regola proporzionale, né scoperti o franchigie.
5. Spese peritali:	Spese peritali fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto con il massimo di € 2.000,00.
6. Assicurazione Portavalori:	Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito la garanzia è prestata anche contro: furto in seguito ad infortunio; furto con destrezza; strappando di mano o di dosso.
7. Linea di gronda del tetto ad oltre 4 m:	Assicurazione prestata alla condizione necessaria che il fabbricato contenente le cose assicurate abbia la linea di gronda del tetto ad almeno 4m d'altezza.
8. Primo rischio assoluto:	Non viene applicata la regola proporzionale di cui all'art. 13 delle "Norme che regolano l'Assicurazione Furto".
9. Prezzo di vendita:	Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merce venduta in attesa di consegna, l'indennizzo è calcolato in base al prezzo di vendita.

Sezione 3 - RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI

1. Azione di regresso dell'INAIL verso dipendenti dell'assicurato:	Se un dipendente è responsabile dell'infortunio ad un altro dipendente dell'assicurato, la garanzia comprende la somma richiesta dall'INAIL, nei limiti del massimale convenuto.
2. Buona fede INAIL:	Non costituirà motivo di decadenza della garanzia, il fatto che l'assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti non dovuta da dolo o colpa grave.
3. Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico:	Comprende i danni a mezzi di trasporto in area di sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Franchigia assoluta di € 200,00.
4. Danni cagionati a terzi in relazione ad attività ricreative o sportive:	Garanzia operante anche quanto l'Assicurato sia tenuto responsabile per danni cagionati a terzi in relazione ad attività ricreative o sportive negli spazi predisposti allo scopo.
5. Danni alle cose in consegna e/o custodia:	Comprende danni alle cose di terzi e dei prestatori di lavoro dipendenti in consegna e/o custodia con uno scoperto del 10% con minimo di € 150,00 e massimale per anno di € 50.000,00.
6. Danni da incendio:	La Società risponderà sino a concorrenza del massimale per danni a cose con il massimo di € 300.000,00 per ciascun anno.
7. Danni da interruzione e/o sospensione di attività:	Danni immateriali conseguenti a danni materiali se risarcibili in base alla presente polizza. Mancato uso di veicoli, macchinari, fabbricati, danni indiretti sofferti da terzi per effetto di interruzione o sospensione totale o parziale di loro attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi. Franchigia € 500,00 indennizzo massimo per anno assicurativo € 300.000,00.
8. Errata interpretazione delle norme del Decreto Legislativo 81/2008 e 106/09	L'assicurazione vale anche per la R.C. personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e salute dei lavoratori D. Lgs. 81/2008; 106/109. Estensione valida a condizione che il servizio venga svolto dall'Assicurato, dagli amministratori, o dai lavoratori alle dirette dipendenze.

Convenzione RESCASA LOMBARDIA
Assicurazione Incendio/Furto/RCT/RCO

<p>9. Estensione alla qualifica di terzi:</p>	<p>Sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i liberi professionisti, consulenti tecnici, amministrativi e legali di altre ditte che subiscano il danno. b) personale e titolare di ditte che possono partecipare all'attività di carico e scarico o complementari all'attività assicurata. c) titolari e dipendenti d'impresae coappaltatrici. d) I dipendenti dell'Assicurato, per fatti inerenti al rischio della proprietà del fabbricato, se coperto da assicurazione. e) Gli addetti ai servizi domestici e persone " alla pari".
<p>10. Estensioni diverse:</p>	<p>L'assicurazione è estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al servizio di vigilanza b) al servizio medico ed infermieristico all'interno dell'azienda c) al servizio della mensa aziendale e non d) all'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica e) all'esistenza di serbatoi, distributori di carburante ed impianti di lavaggio ad uso esclusivo dei veicoli dell'assicurato f) all'uso di biciclette g) all'esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande h) al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni i) alla gestione del CRAL aziendale j) alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere o mostre k) alla mancata o insufficiente segnaletica l) ai danni consequenziali ad operazione di prelievo m) alla proprietà ed esercizio di depositi di gas o altre sostanze pericolose
<p>11. Assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro R.C.O.:</p>	<p>La Società di obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rivalsa INAIL b) Le azioni degli aventi diritto: Franchigia di € 2.600,00 per ciascun prestatore d'opera infortunato.
<p>12. Prestatori di lavoro Temporaneo (rif. Legge n. 276/2003):</p>	<p>Ad integrazione di quanto previsto dalle condizioni particolari ed aggiuntive, l'assicurazione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Danni a terzi b) Danni subiti
<p>13. Infortuni Subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione:</p>	<p>Sono considerati terzi anche per infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell' Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione.</p>
<p>14. Proprietà e conduzione dei fabbricati:</p>	<p>Comprende i rischio derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi. Comprende gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, recinzioni, parchi, cancelli. I danni</p>

Convenzione RESCASA LOMBARDIA
Assicurazione Incendio/Furto/RCT/RCO

	da spargimento d'acqua o rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 200,00.
15. Qualifica di terzi degli amministratori:	Sono considerati terzi gli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la figura di Amministratore delegato o di legale Rappresentante.
16. R.C. del committente:	L'assicurazione è estesa per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, a norma di legge, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestate al P.R.A. Vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
17. R.C. personale dei consulenti:	Garanzia estesa alla R.C. dei consulenti per l'attività prestata presso l'assicurato per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti.
18. R.C. personale dei dipendenti e lavoratori parasubordinati:	L'assicurazione vale entro i limiti dei massimali previsti per la R.C.T. anche per la responsabilità personale dei dipendenti e dei lavoratori parasubordinati dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi.
19. Terze le committenti	Sono considerate terze nei confronti dell'assicurato, le committenti dei lavori oggetto della presente polizza
20. Terzi ammessi all'esecuzione dei lavori – personale non dipendente:	Terzi ammessi all'esecuzione dei lavori – personale non dipendente: E' riconosciuta la qualifica di terzi a personale non dipendente, nei limiti del massimale R.C. verso i prestatori di lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, compreso il danno biologico.

N.B. I dati rappresentano un estratto riassuntivo delle principali garanzie, sono a titolo esemplificativo della copertura assicurativa e non costituiscono elemento vincolante. Ai fini della garanzia fanno testo unicamente le CGA.